|  |  |
| --- | --- |
| GRBDOPIS | **OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA****župan – IL SINDACO** *Sončno nabrežje 8 – Riva del Sole 8**6310 Izola – Isola**Tel: 05 66 00 100, Fax: 05 66 00 110**E-mail:* *posta.oizola@izola.si**Web:* [*http://www.izola.si/*](http://www.izola.si/) |

Prot. n.: 600-27/2016

Rifer.: 316-8/96

Data: 8. 03. 2017

**OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA**

**CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto:**

**Proposta per l'esame in seno alla seduta del Consiglio comunale del Comune di Isola**

**Redatto da:**

Zdenka Bolje, Consulente superiore per lo sviluppo delle attività sociali

**Relatore:**

Kristina Zelić, Consulente superiore – Capo dell'Ufficio attività sociali

**Denominazione:**

**Proposta del Decreto di modifica e integrazione del Decreto fondazione dell'istituto pubblico di educazione e istruzione Scuola elementare Dante Alighieri Isola – Osnovna šola Dante Alighieri Izola – prima lettura**

**Si allega:**

1. Motivazione della proposta del Decreto di modifica e integrazione del Decreto di fondazione dell'istituto pubblico di educazione e istruzione Scuola elementare Dante Alighieri Isola – Osnovna šola Dante Alighieri Izola – prima lettura (allegato I)
2. Proposta del decreto con proposta della delibera (allegato II)
3. Decreto di fondazione dell'istituto pubblico di educazione e istruzione Scuola elementare Dante Alighieri Isola – Osnovna šola Dante Alighieri Izola (TUU) – (allegato III)

**allegato I**

**Motivazione della proposta del Decreto di modifica e integrazione del Decreto di fondazione dell'istituto pubblico di educazione e istruzione Scuola elementare “Dante Alighieri” Isola – Osnovna šola “Dante Alighieri” Izola – prima lettura**

Nel 2016 il Comune di Isola ha commissionato la revisione delle relazioni annuali sulla gestione degli enti pubblici nell'anno 2015 e delle relazioni sulla gestione degli enti pubblici nel primo semestre del 2016, nonché l’esecuzione di revisioni interne in merito alla determinazione e all'approvazione dei prezzi economici dei programmi di educazione prescolare nelle scuole materne del Comune di Isola.

In base ai rilevamenti e alle raccomandazioni dell'Istituto di diritto della finanza pubblica si è deciso di adottare determinate misure per garantire ulteriormente il finanziamento e la gestione trasparenti degli enti pubblici il cui fondatore è il Comune di Isola insieme alla Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola.

Con comunicato prot. n. 316-8/96 datato 27. 10.2016 abbiamo sottoposto il testo della proposta del Decreto di modifica e integrazione del Decreto di fondazione dell'istituto pubblico di educazione e istruzione Scuola Elementare “Dante Alighieri” Isola – Osnovna šola “Dante Alighieri” Izola – prima lettura (nel testo a seguire: Decreto) in esame preliminare alla SE “Dante Alighieri”, ai due consiglieri rappresentanti la Comunità nazionale italiana al Consiglio comunale ed al Consiglio della CAN. In merito alla proposta di Decreto ci sono pervenute, da parte della preside della SE Dante Alighieri, le seguenti osservazioni (comunicato prot. n. 6009-5/2016-37, datato 16. 12. 2016):

Osservazione n. 1: **Le leggi citate come base giuridica nella motivazione alla proposta del Decreto non concordano con il preambolo del Decreto.**

Motivazione: Le modifiche sostanziali del decreto originale sono dovute alle modifiche apportate alla legislazione settoriale, precisamente:

* L’articolo 28/a della Legge di modifica e integrazione della Legge sulle scuole materne (Gazzetta Ufficiale della RS n. 25/08), il quale recita:

cit. *“Compete al fondatore deliberare in merito alla ripartizione dell’eccedenza corrente delle entrate sulle uscite, ed in merito alla ripartizione delle eccedenze precedenti, non ancora utilizzate, delle entrate sulle uscite.”*;

* L’articolo 23 della Legge di modifica e integrazione alla Legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione (Sigla: ZOFVI, Gazzetta Ufficiale della RS n. 36/08), con il quale è stato depennato l’articolo 80 della medesima legge, il quale recitava:

cit. “(2) *L’eccedenza delle entrate sulle spese, realizzata dalla scuola materna con la vendita dei propri prodotti ovvero servizi realizzati tramite l’esercizio dell’attività di eduzione ed istruzione ovvero di altre attività conformi al presente decreto, viene destinata alla copertura delle spese materiali, alla manutenzione a titolo di investimento, agli investimenti e, previo consenso del fondatore, anche agli stipendi.*

*(3) I criteri per la ripartizione dell’eccedenza delle entrate sulle uscite della scuola materna vengono definiti dal ministro.”*

In seguito all’armonizzazione del Decreto con le sopraccitate modifiche delle norme di legge, il nuovo testo dell’articolo 42 del Decreto recita come segue:

*“Articolo 42*

*(1) L’istituto percepisce i fondi per l’esercizio delle proprie attività dal bilancio dello stato, dal bilancio comunale in conformità con la legge e con lo Statuto del Comune di Isola, dai contributi dei genitori, dai pagamenti corrisposti dai genitori per i servizi nell’ambito dell’educazione prescolare, dai mezzi ricavati dalla prestazione di servizi o dalla vendita di prodotti, da donazioni, da sponsorizzazioni e anche da altre fonti.*

*(2) Compete ai cofondatori (i.e. al Consiglio comunale ed al Consiglio della CAN) deliberare in merito alla ripartizione dell’eccedenza corrente delle entrate sulle uscite, ed in merito alla ripartizione delle eccedenze precedenti, non ancora utilizzate, delle entrate sulle uscite.*

*(3) Il cofondatore può adottare la decisione che l’eccedenza delle entrate sulle uscite debba essere versata nel bilancio comunale quale fonte finalizzata di finanziamento dell’esercizio e dello sviluppo delle attività dell’ente.*

*(4) La deliberazione in merito alle modalità di copertura dell’eccedenza delle uscite sulle entrate viene adottata dai cofondatori, previo ottenimento dei pareri del preside e del Consiglio d’Istituto.*

*(5) L’eccedenza delle entrate sulle uscite, riconducibile ai prezzi dei programmi della scuola materna esercitante il pubblico servizio, viene presa in considerazione nella prima successiva definizione dei prezzi dei programmi.”*

Nel preambolo al Decreto è citata la base giuridica per l’approvazione dell’atto di fondazione (Decreto di fondazione).

Osservazione n. 2: **L’articolo 42 del vigente Decreto è perfettamente consono con la legislazione.** In ossequio alle modifiche sostanziali apportate alla legislazione settoriale, detta osservazione non può venir presa in considerazione, come già spiegato nella motivazione all’osservazione n. 1.

Osservazione n. 3: **Sono infondati il parere e la preoccupazione della preside che l’eccedenza delle entrate sulle uscite venga destinata ad altri fini.**

Il testo dei comma (2) e (3) dell’articolo 42 del Decreto sono conformi con l’articolo 19 della Legge sulla contabilità, il quale recita:

cit. *“Nell’analisi dei risultati di gestione le persone giuridiche accertano l’eccedenza delle entrate sulle spese (nel testo a seguire: avanzo) e l’eccedenza delle spese sulle entrate (nel testo a seguire: disavanzo).*

*L’avanzo viene ripartito in concordanza con la legge e con la decisione del fondatore della persona giuridica.*

*Il disavanzo viene coperto in concordanza con la legge e con la decisione del fondatore della persona giuridica.”,*

nonché con l’articolo 48 della Legge sugli enti, la quale dispone che l’eccedenza delle entrate sulle uscite può essere destinata unicamente all’esercizio ed allo sviluppo delle attività dell’ente.

Come indicato in precedenza, le modifiche sostanziali del Decreto scaturiscono dall’armonizzazione dell’atto con la legislazione settoriale e concernono la modificazione delle competenze degli organi comunali (i.e. del Consiglio comunale e del Sindaco) e degli organi di gestione degli enti pubblici (i.e. dei Consigli degli enti pubblici), e in base alle quali:

* I cofondatori (i.e. il Consiglio comunale e il Consiglio della CAN) deliberano in merito alla ripartizione dell’eccedenza delle entrate sulle uscite, ed in merito alle modalità di copertura del disavanzo;
* L'eccedenza delle entrate sulle uscite si versa nel bilancio comunale quale fonte finalizzata di finanziamento dell’esercizio e dello sviluppo delle attività dell’ente;
* Per analogia, nel Decreto proposto si procede alla modificazione delle attuali competenze degli organi del comune e dell’organo di gestione dell'ente pubblico.

In base alla riunione del revisore delegato dell'Istituto del diritto della finanza pubblica con i consiglieri comunali, tenutosi in data 7 marzo 2017, alla fine del testo del secondo comma dell'articolo 42 della proposta del decreto si aggiunge la dicitura »su proposta del preside«.

Le modifiche dell'atto di fondazione sono conformi alle disposizioni degli articoli 8 e 48 della Legge sugli enti (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 12/91, 8/96, 36/00- Sigla: ZPDZC e 127/06-Sigla: ZJZP), dell’articolo 46 della Legge sul finanziamento dell’educazione e dell’istruzione – Sigla: ZOFVI (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 16/07 – TUU5, 36/08, 58/09, 64/09 – rett., 65/09 – rett., 20/11, 40/12 – Sigla: ZUJF, 57/12 – Sigla: ZPCP-2D, 47/15, 46/16 e 49/16 – rett), dell'articolo 28/a della Legge sulle scuole materne (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 100/05-TUU, 25/08, 98/09, 36/10, 62/10- Sigla: ZUJPS, 94/10-ZIU, 40/12- Sigla: ZUJF e 14/15- Sigla: ZUUJFO), dell'articolo 23 della Legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione (Sigla: ZOFVI, Gazzetta Ufficiale della RS n. 36/08) e dell'articolo 19 della Legge sulla contabilità (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 23/99, 30/02-Sigla: ZJF-C e 114/06- Sigla: ZUE).

**Conseguenze di natura finanziaria**

Le proposte modifiche ed integrazioni al Decreto non comportano nuovi oneri finanziari per il bilancio comunale. Il testo modificato e integrato del Decreto garantisce una maggiore trasparenza, economicità e razionalità nel consumo dei fondi di bilancio: ciò dovrebbe avere degli effetti finanziari favorevoli non solo per il bilancio comunale, ma anche contribuire a migliorare i finanziamenti finalizzati allo sviluppo delle attività degli enti pubblici di cui il Comune di Isola è fondatore o cofondatore.

**Visto quanto specificato, si propone ai Consiglieri comunali di esaminare la proposta del Decreto di modifica e integrazione del Decreto di fondazione dell'ente pubblico di educazione e istruzione Scuola elementare “Dante Alighieri” Isola – Osnovna šola “Dante Alighieri” Izola alla sua prima lettura.**

|  |  |
| --- | --- |
| Redatto da: Zdenka Bolje Consigliere superiore per lo sviluppo delle attività sociali  |  |
| Kristina ZelićConsigliere superiore – Capo dell'Ufficioattività sociali | mag. Igor Kolenc Sindaco |

**allegato II**

*PROPOSTA – prima lettura*

In virtù degli articoli 3 e 8 della Legge sugli enti (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 12/91, 8/96, 36/00 - Sigla: ZPDZC e 127/06 - Sigla: ZJZP), degli articoli 40 e 41 della Legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 16/07-TUU5, 36/08, 58/09, 64/09 - rettif., 65/09 - rettif., 20/11, 40/12 - Sigla: ZUJF, 57/12 - Sigla: ZPCP-2D, 47/15, 46/16 e 49/16 – rettif.), dell'articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 - TUU, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 -Sigla: ZUJF, 14/15 - Sigla: ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della CC) e dell'articolo 30 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficale nn. 15/99, 17/12 e 6/14), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il \_\_\_\_ alla sua \_\_\_\_ seduta, accoglie il seguente

**D E C R E T O**

**di modifica e integrazione**

**del Decreto di fondazione dell'istituto pubblico di educazione e istruzione Scuola elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Isola**

 Articolo 1

Il testo del terzo comma dell'articolo 16 del Decreto di fondazione dell'istituto pubblico di educazione e istruzione Scuola elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola (Bollettino Ufficiale n. 6/08 – TUU), nel testo a seguire: Decreto è modificato e recita come segue:

(3) Il Consiglio d'istituto si compone di undici membri, di cui:

* tre rappresentanti del fondatore,
* cinque rappresentanti dei lavoratori, e
* tre rappresentanti dei genitori.

Articolo 2

Il testo del secondo comma dell’articolo 17 del Decreto è modificato e recita come segue:

(2) Il sindaco esercita i seguenti diritti di fondatore:

* dà il consenso all’introduzione di programmi a standard maggiorato e di altri programmi,
* dà il consenso alla sistemazione dei posti di lavoro, ed il consenso preliminare alla notifica dei posti di lavoro vacanti alla scuola materna,
* definisce i prezzi dei programmi di educazione prescolare esercitati dalla scuola materna,
* dà il consenso alla locazione degli ambienti dell’istituto per attività non connesse con l’educazione e l’istruzione dei bambini,
* dà il consenso al listino dei canoni di locazione degli ambienti di cui all’alinea precedente,
* dà il consenso al listino dei prezzi di vendita di prodotti e servizi (ad es. refezioni scolastiche per dipendenti ed esterni),
* dà il consenso all’associazione della scuola in unioni di istituti, per l’espletamento delle mansioni comuni amministrative e di contabilità nonché di altre mansioni comuni.

Articolo 3

Il testo dell'articolo 42 del decreto si modifica e recita ora come segue:

(1) L’istituto percepisce i fondi per l’esercizio delle proprie attività dal bilancio dello stato, dal bilancio comunale in conformità con la legge e con lo Statuto del Comune di Isola, dai contributi dei genitori, dai pagamenti corrisposti dai genitori per i servizi nell’ambito dell’educazione prescolare, dai mezzi ricavati dalla prestazione di servizi o dalla vendita di prodotti, da donazioni, sponsorizzazioni e anche da altre fonti.

(2) Compete ai cofondatori (i.e. al Consiglio comunale ed al Consiglio della CAN) su proposta del preside deliberare in merito alla ripartizione dell’eccedenza corrente delle entrate sulle uscite, ed in merito alla ripartizione delle eccedenze precedenti, non ancora utilizzate, delle entrate sulle uscite.

(3) Il cofondatore può adottare la decisione che l’eccedenza delle entrate sulle uscite debba essere versata nel bilancio comunale quale fonte finalizzata di finanziamento dell’esercizio e dello sviluppo delle attività dell’ente.

(4) La deliberazione in merito alle modalità di copertura dell’eccedenza delle uscite sulle entrate viene adottata dai cofondatori, previo ottenimento del parere del preside e del Consiglio d’Istituto.

(5) L’eccedenza delle entrate sulle uscite, riconducibile ai prezzi dei programmi della scuola materna esercitante il pubblico servizio, viene presa in considerazione nella prima successiva definizione dei prezzi dei programmi.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 Articolo 4

Il Consiglio d’istituto è tenuto ad armonizzare la normativa dell’istituto con il presente decreto entro 6 mesi e presentarla al Consiglio comunale ai fini di conseguimento del consenso.

 Articolo 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.

Prot. n.: 600-27/2016

Rifer.: 316-8/96

Data: mag. Igor Kolenc

Sindaco

|  |  |
| --- | --- |
| Opis: Opis: GRBDOPIS | OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA PROPOSTA**OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE**Sončno nabrežje 8 – Riva del Sole 86310 Izola – IsolaTel: 05 66 00 100, Fax: 05 66 00 110E-mail: posta.oizola@izola.siWeb: <http://www.izola.si/> |

Prot. n.: 600-27/2016

Rif.: 316-8/96

Data:

In virtù della Legge sugli enti (Gazzetta Ufficiale della RS – vecchia n. 12/91, Gazzetta Ufficiale della RS/I n. 17/91 – Sigla: ZUDE, Gazzetta Ufficiale della RS n. 55/92 – Sigla: ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Sentenza della CC, 8/96, 31/00 – Sigla: ZP-L, 36/00 – Sigla: ZPDZC e 127/06 – Sigla: ZJZP), della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – testo unico ufficiale, 27/08 – Sentenza della CC, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Sentenza della CC, 40/12 – Sigla: ZUJF e 14/15 – Sigla: ZUUJFO) e dell'articolo 30 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 15/99, 17/12 e 6/14) il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il …… alla sua …. seduta ordinaria, accoglie il seguente atto di

**D E L I B E R A**

1

Il Consiglio del Comune di Isola accoglie la proposta del Decreto di modifica e integrazione del Decreto di fondazione dell'istituto pubblico di educazione e istruzione Scuola elementare Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« alla sua prima lettura.

 2

Si inoltra la proposta del decreto, di cui al punto 1, all'esame di 30 gg ai membri del Consiglio comunale.

Durante l'esame i proponenti (ogni consigliere, il Sindaco e gli organi di lavoro del Consiglio comunale) possono inoltrare per iscritto le proprie prese di posizione e commenti.

 3

Il presente atto di Delibera ha efficacia immediata.

 **I l S i n d a c o**

**mag. Igor KOLENC**

Si recapita a:

1. membri del CC,

2. Sindaco,

3. atti,

4. archivio – 2x.

**allegato III**

*Testo unico ufficiale del decreto*

In virtu' dell'art. 119 del Regolamento di procedura del Consiglio del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale nn. 2/2000, 3/01 e 5/05), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il 20. 12. 2007 alla sua 11a seduta ordinaria, convalida il testo unico ufficiale del Decreto di fondazione dell’istituto pubblico di educazione ed istruzione Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola - Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola, il quale comprende i seguenti atti:

* Decreto di fondazione dell’istituto pubblico di educazione ed istruzione Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola - Osnovna Šola »Dante Alighieri« Izola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 14/97; vigente a decorrere dal 01. 08. 1997),
* Decreto di modifica e integrazione al Decreto di fondazione dell’istituto pubblico di educazione ed istruzione Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola - Osnovna Šola »Dante Alighieri« Izola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 10/99; vigente a decorrere dal 23. 07. 1999),
* Decreto di modifica e integrazione del Decreto di fondazione dell’istituto pubblico di educazione ed istruzione Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 10/05; vigente a decorrere dal 13. 05. 2005),
* Decreto di modifica e integrazione del Decreto di fondazione dell’istituto pubblico di educazione ed istruzione Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola - Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 14/06; vigente a decorrere dal 04. 08. 2006) e
* Decreto di modifica e integrazione del Decreto di fondazione dell’istituto pubblico di educazione ed istruzione Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola - Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 02/08 ; vigente a decorrere dal 25. 01. 2008 ).

**D E C R E T O**

**di fondazione dell’istituto pubblico di educazione ed istruzione**

**Scuola Elementare "Dante Alighieri" Isola –**

**- Osnovna šola "Dante Alighieri" Izola**

**- testo unico ufficiale –**

**(Bollettino Ufficiale nn. 14/1997, 10/1999, 10/2005, 14/2006 e 2/2008)**

**I - DISPOSIZIONI GENERALI.**

Art. 1

*(1) Con il presente decreto il Comune di Isola con sede a Isola, Riva del Sole 8, e la Comunita' autogestita della nazionalita' italiana di Isola con sede a Isola, Piazza Manzioli 1, (in seguito: cofondatori) fondano l’istituto pubblico Scuola Elementare "Dante Alighieri" Isola – Osnovna šola "Dante Alighieri" Isola (in seguito: istituto) che opera nel settore dell’istruzione elementare e in quello dell’educazione e dell’assistenza dei bambini prescolari, nella lingua della comunita' nazionale.*

*(2) I diritti di fondatore vengono esercitati dal consiglio comunale e dal sindaco, nonche' dal Consiglio della Comunita' autogestita della nazionalita' italiana di Isola.*

*………*

*(testo modificato; Decreto di modifica e integrazione del Decreto di fondazione dell’istituto pubblico di educazione ed istruzione Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola, B.U. n. 10/05 e B.U. n. UO 02/08)*

**II - DISPOSIZIONI GIURIDICHE.**

**1. Denominazione, sede e stato giuridico dell’istituto.**

Art. 2

*(1) L’istituto opera con la denominazione: Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola -*

 *Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola.*

*(2) Sede dell’istituto: Isola, Via Rivoluzione d’Ottobre 10*

*Izola, Ulica Oktobrske revolucije 10.*

*(3) Nome abbreviato: SE "Dante Alighieri" Isola –*

*OŠ "Dante Alighieri" Izola*

*(4) E' parte integrante dell’istituto l'Unita' Scuola materna “L’Aquilone” con sede in Via Rivoluzione d’Ottobre 10 (in seguito: scuola materna).*

*(5) L'istituto svolge la propria attivita' in lingua italiana.*

*………*

*(testo modificato; Decreto di modifica e integrazione al Decreto di fondazione dell’istituto pubblico di educazione ed istruzione Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola, B.U. n. 10/99)*

Art. 3

(1) L’istituto e' persona giuridica a piena responsabilita' e risponde per le obbligazioni con l’intero patrimonio di cui dispone.

(2) La scuola materna non ha deleghe per il negozio giuridico.

Art. 4

(1) L'istituto e' successore legale della Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola, iscritta nel registro giudiziario del Tribunale distrettuale di Capodistria in data 28-05-1968, partita no. 1-237-00, e ne assume tutti i diritti e gli obblighi.

(2) L'istituto viene iscritto nell’elenco degli istituti di educazione e di istruzione, amministrato dal ministero preposto all'istruzione e all'educazione prescolare.

**2. Timbro dell’istituto.**

Art. 5

(1) L'istituto possiede ed usa in due versioni (di mm 35 e di mm 20 di diametro) un proprio timbro di forma circolare, con al centro lo stemma della Repubblica di Slovenia e al margine la denominazione dell'istituto: Scuola Elementare - Osnovna šola »Dante Alighieri« Isola - Izola.

Art. 6

(1) Il preside, con apposito atto, delibera il numero dei singoli timbri e l'utilizzo, la custodia, la protezione e la soppressione degli stessi.

**3. Rappresentanza e apposizione della firma.**

Art. 7

(1) In giudizio e avverso terzi l’istituto e' rappresentato dal suo preside.

(2) Il preside rappresenta l’istituto senza limitazioni.

(3) Il preside durante le sue assenze temporanee viene sostituito da un lavoratore dell’istituto incaricato dallo stesso tramite delega scritta nella quale sono definite le mansioni del lavoratore che lo supplisce. Per determinati compiti il preside puo' delegare ad altre persone la rappresentanza dell’istituto.

Art. 8

(1) Il preside firma a nome dell’istituto. La firma puo' essere apposta pure, limitatamente alle proprie competenze e mansioni, da singoli lavoratori autorizzati a rappresentare l’istituto.

**4. Adempienza dei bisogni educativo-istruttivi.**

Art. 9

(1) Con l’esercizio della propria attivita', l'istituto soddisfa i bisogni concernenti l’istruzione elementare e l’educazione e assistenza dei prescolari nella lingua della comunita' nazionale in tutto il territorio del Comune di Isola. Le iscrizioni dei bambini alla scuola elementare, alle sezioni di assistenza giornaliera e ad altre forme di assistenza ai bambini in eta' prescolare si effettuano presso la sede dell’istituto.

**III - ATTIVITA' DELL’ISTITUTO.**

Art. 10

*(1) Attivita' principali dell'istituto:*

* *P/85.2 Istruzione elementare.*
* *P/85.1 Educazione prescolare.*

*(2) Altre attivita' esercitate dall'istituto:*

* *C/18.120 Altri servizi di tipografia*
* *I/55.209 Altri tipi di alloggio di breve durata*
* *I/56.290 Altri tipi di offerta di pasti*
* *J/58.110 Edizione di libri*
* *J/58.190 Altri tipi di editoria*
* *L/68.200 Locazione e funzionamento di immobili di proprieta' o affittati*
* *M/74.300 Prestazioni di traduzione e interpretazione*
* *M/74.900 Attivita' tecniche e professionali non classificate altrove*
* *N/77.110 Noleggio e affitto di veicoli motorizzati leggeri*
* *N/77.210 Noleggio e affitto di attrezzature sportive*
* *N/77.220 Noleggio di videocassette e dischi*
* *N/77.330 Noleggio e affitto di attrezzature d'ufficio e computer*
* *N/82.190 Servizi di fotocopiatura, redazione di documenti ed altri servizi*

*specifici da ufficio*

* *P/85.510 Corsi d'istruzione, aggiornamento e abilitazione nel settore dello*

*sport e della ricreazione*

* *P/85.520 Corsi d'istruzione, aggiornamento e abilitazione nel settore della*

*cultura e dell'arte*

* *P/85.600 Attivita' ausiliarie di supporto all’attivita' d''istruzione*
* *Q/88.910 Tutela dei bambini*
* *R/91.011 Attivita' delle biblioteche*
* *R/93.110 Funzionamento di impianti sportivi.*

*(3) La lingua d’insegnamento e' l’italiano.*

*(4) L'attivita' dell'istituto e' ritenuta servizio pubblico il cui esercizio e' di pubblica utilita'.*

*………*

*(testo modificato; Decreto di modifica e integrazione del Decreto di fondazione dell’istituto pubblico di educazione ed istruzione Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola, B.U. n. 02/08)*

Art. 11

(1) L’istituto svolge il programma d’istruzione in vigore e approvato pubblicamente secondo le modalita' e le procedure previste dalla legge.

Art. 12

(1) La scuola elementare ha la durata di nove anni e svolge l’attivita' educativo-istruttiva dalla prima alla nona classe dell’istruzione elementare obbligatoria.

(2) La scuola rilascia attestati sul profitto conseguito e sull’istruzione raggiunta dagli allievi. Gli attestati sono ritenuti documenti ufficiali.

(3) La scuola materna svolge l’attivita' di educazione e assistenza dei bambini che hanno compiuto gli 11 mesi d'eta' fino all’entrata nella scuola elementare. L’istituto puo' organizzare l’educazione e l’assistenza dei bambini anche presso famiglie abilitate all'uopo, l’educazione prescolare a domicilio e l’assistenza temporanea di bambini a domicilio, in conformita' con la legge.

(4) L’istituto non puo' avviare una nuova attivita' o modificare l'attivita' corrente senza previo consenso dei cofondatori e fino a che l’organo preposto non abbia rilasciato apposita delibera comprovante l’idoneita' tecnica e la sicurezza sul lavoro nonche' l’adempimento delle altre condizioni prescritte.

(5) Non sono ritenute nuove le attivita' esercitate in misura limitata dall’istituto al fine di integrare e migliorare l’offerta dell’attivita' educativo-istruttiva o che contribuiscono a migliorare lo sfruttamento delle capacita' destinate all’esercizio delle attivita' registrate.

Art. 13

(1) L'istituto puo' stipulare contratti o compiere altri negozi giuridici limitatamente alle attivita' iscritte nel registro giudiziario.

Art. 14

(1) Le attivita' che non rientrano nel campo dell’educazione e dell’istruzione degli alunni e dei bambini possono essere esercitate nell'istituto solo previo consenso dei cofondatori.

**IV - ORGANI DELL’ISTITUTO.**

Art. 15

(1) Sono organi dell'istituto:

* il Consiglio d’istituto,
* il Preside,
* gli Organi professionali,
* il Consiglio dei genitori.

(2) L'istituto puo' avere anche altri organi, con ambito di attivita', composizione e modalita' di elezione, rispettivamente di nomina, definiti da apposito regolamento.

**1. Consiglio d’istituto.**

Art. 16

*(1) Organo di gestione dell'istituto e' il consiglio d’istituto, composto dai rappresentanti del fondatore, dai lavoratori impiegati all'istituto e dai genitori.*

*(2) I membri del consiglio d’istituto si nominano ovv. eleggono per quattro anni. La stessa persona puo' essere nominata o eletta membro del consiglio d’istituto due volte al massimo. Il mandato del membro del consiglio d'istituto decorre dalla data della seduta costitutiva del consiglio d'istituto.*

*(3) Il consiglio d’istituto conta nove membri, di cui:*

* *tre rappresentanti dei cofondatori,*
* *tre rappresentanti dei lavoratori,*
* *tre rappresentanti dei genitori.*

*(4) I rappresentanti dei cofondatori vengono nominati rispettivamente:*

* *1 da parte del Consiglio del Comune di Isola,*
* *2 da parte del Consiglio della Comunita' autogestita della nazionalita' italiana di Isola.*

*(5) I rappresentanti dei lavoratori dell'istituto vengono eletti dai medesimi, mediante elezioni dirette e segrete, secondo le modalita' previste da questo decreto. Al consiglio d'istituto deve essere rappresentata, con parita' di diritti, anche l'Unita' Scuola materna L’Aquilone.*

*(6) I rappresentanti dei genitori al consiglio d'istituto vengono eletti dai genitori dei bambini che frequentano la scuola elementare o la scuola materna. I rappresentanti dei genitori dei bambini che frequentano la scuola elementare, si eleggono in seno al consiglio dei genitori della scuola. I rappresentanti dei genitori dei bambini che frequentano la scuola materna, si eleggono in seno al consiglio dei genitori della scuola materna. Il mandato dei rappresentanti dei genitori al consiglio d'istituto e' legato allo status di iscritto all'istituto del loro figlio.*

*(7) Alla seduta costitutiva i membri del consiglio d'istituto eleggono tra loro il presidente del consiglio d'istituto. I membri del consiglio d'istituto eleggono anche il presidente sostituto, che in caso di assenza del presidente ne fa le veci.*

*(8) Il consiglio d’istituto adotta decisioni a maggioranza dei voti di tutti i suoi componenti.*

*………*

*(testo modificato; Decreto di modifica e integrazione del Decreto di fondazione dell’istituto pubblico di educazione ed istruzione Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola, B.U. n. 02/08)*

Art. 17

*(1) Con il consenso del consiglio comunale e del Consiglio della Comunita' autogestita della nazionalita' italiana, il consiglio d’istituto:*

* *accoglie il regolamento dell’istituto, previa acquisizione del consenso preliminare del consiglio comunale,*
* *accoglie, previa acquisizione del consenso preliminare del consiglio comunale, la decisione in merito al modo di tenuta dei libri contabili,*
* *accoglie il programma di lavoro e di sviluppo dell’istituto, e lo sottopone al consiglio comunale affinche' questi lo esamini e ne prenda atto,*
* *accoglie il piano finanziario dell’istituto, e lo sottopone al consiglio comunale affinche' questi lo esamini e ne prenda atto,*
* *accoglie la relazione annuale, e la sottopone al consiglio comunale affinche' questi la esamini e ne prenda atto,*
* *decide, con il consenso del consiglio comunale, dell’assunzione di mutui.*

*(2) Il sindaco esercita i seguenti diritti di fondatore:*

* *da il consenso all’introduzione di programmi a standard maggiorato e di altri programmi,*
* *da il consenso alla sistemazione dei posti di lavoro ed il consenso preliminare alla notifica dei posti di lavoro vacanti alla scuola materna,*
* *definisce i prezzi dei programmi di educazione prescolare esercitati nella scuola materna,*
* *da il consenso alla locazione degli ambienti scolastici per attivita' non connesse con l’educazione e l’istruzione dei bambini,*
* *da il consenso all’impiego del sopravanzo di entrate conseguito dall’ente tramite la vendita di prodotti e la prestazione di servizi,*
* *da il consenso all’associazione della scuola in unioni di istituti, per l’espletamento delle mansioni comuni amministrative e di contabilita', nonche' di altre mansioni comuni.*

*(3) Il consiglio d’istituto:*

* *nomina ed esonera il preside,*
* *accoglie il piano didattico annuale e la relazione sulla sua realizzazione,*
* *esamina le relazioni sulla problematica concernente l’istruzione,*
* *decide in merito all’introduzione di programmi a standard maggiorato e di altri programmi,*
* *decide in merito all’associazione della scuola in unioni di istituti, per l’espletamento delle mansioni comuni amministrative e di contabilita', nonche' di altre mansioni comuni,*
* *delibera in merito ai ricorsi concernenti lo status di alunno,*
* *delibera in merito ai ricorsi concernenti i diritti, gli obblighi e le responsabilita' dei lavoratori, derivanti dal rapporto di lavoro,*
* *delibera in merito ai ricorsi dei genitori concernenti l’attivita' educativo - istruttiva dell’istituto,*
* *accoglie regolamenti ed altri atti generali previsti dal presente decreto o da un altro atto generale dell’istituto,*
* *propone al fondatore modifiche o ampliamenti dell’attivita',*
* *fornisce al fondatore ed al preside didattico dell’istituto proposte e pareri in merito a singole questioni,*
* *indice le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio d’istituto,*
* *accoglie il programma di soluzione del problema dei lavoratori in esubero,*
* *nomina i rappresentanti della scuola ad altre forme associative,*
* *svolge altre mansioni stabilite dalla legge e da altri atti generali dell’istituto.*

*………*

*(testo modificato; Decreto di modifica e integrazione del Decreto di fondazione dell’istituto pubblico di educazione ed istruzione Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola, B.U. n. 10/05)*

a) Elezione dei rappresentanti dei lavoratori nel consiglio d'istituto.

Art. 18

(1) Il consiglio d'istituto indice le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori nel nuovo consiglio d'istituto a meno di 90 e a piu' di 60 giorni dalla scadenza del mandato del consiglio in carica. Le elezioni devono essere effettuate almeno 15 giorni prima della scadenza del mandato del consiglio d'istituto in carica.

(2) La delibera sull’indizione delle elezioni deve stabilire la data delle elezioni ed il numero dei membri del consiglio da eleggere in ciascuna unita' dell’istituto. La delibera sull’indizione delle elezioni deve venir affissa nei locali dell’istituto.

(3) Con la delibera di cui al comma precedente viene nominata la commissione elettorale, composta dal presidente e da due membri con rispettivi sostituti. Il membro della commissione elettorale o il suo sostituto non puo' candidarsi a rappresentante dei lavoratori nel consiglio d'istituto e deve godere di diritto di voto attivo. La commissione elettorale viene nominata per il periodo di quattro anni.

Art. 19

(1) Le candidature per il consiglio d'istituto possono essere avanzate da almeno tre dipendenti dell’istituto che godono del diritto di voto attivo, dal sindacato di categoria e dall’assemblea dei lavoratori.

(2) Le candidature, presentate per iscritto e corredate dalle firme dei promotori e dall'assenso scritto alla candidatura di ciascun candidato, devono pervenire alla commissione elettorale entro ventuno giorni a partire dal giorno successivo all’indizione delle elezioni.

(3) I candidati a rappresentanti dei lavoratori nel consiglio d'istituto devono godere del diritto elettorale passivo. I candidati a rappresentanti dei lavoratori nel consiglio d'istituto vengono proposti dalle singole unita' dell’istituto.

Art. 20

(1) La commissione elettorale dirige le operazioni di voto al seggio elettorale.

(2) Le elezioni devono essere organizzate in modo da garantire la segretezza del voto. Ai lavoratori dell’istituto, che il giorno delle elezioni saranno assenti, la commissione elettorale puo' dare la possibilita' di votare in anticipo.

(3) Il voto e' personale ed espresso su schede. Ciascun lavoratore dispone di un voto. Sulla scheda sono riportati, in ordine alfabetico, i nomi dei candidati della scuola elementare e della scuola materna, il numero dei candidati da eleggere tra i lavoratori della scuola elementare, della scuola materna e del personale tecnico. Il voto viene espresso cerchiando i numeri corrispondenti ai nomi dei candidati prescelti.

(4) Sono ritenute nulle le schede bianche e le schede dalle quali non e' possibile stabilire la volonta' dell’elettore. Sono considerate nulle pure le schede su cui sono stati votati piu' candidati (dalla scuola elementare, dalla scuola materna o dal personale tecnico-amministrativo dell’istituto) di quanti ne devono venir eletti.

(5) Le elezioni si considerano valide se vi ha aderito piu' della meta' dei lavoratori dell’istituto che godono del diritto di voto attivo.

Art. 21

(1) Vengono eletti tanti candidati quanti sono i membri del consiglio d'istituto che rappresentano la scuola elementare, la scuola materna e il personale tecnico-amministrativo al consiglio medesimo. Vengono eletti coloro che si sono aggiudicati il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti di due candidati nella stessa unita' viene effettuato il sorteggio.

(2) Sulle operazioni di voto nei seggi elettorali viene redatto un verbale. La commissione elettorale stende la relazione sull’esito delle elezioni che viene pubblicata entro cinque giorni dalla conclusione della consultazione.

b) Cessazione dell’incarico dei rappresentanti nel consiglio d'istituto.

Art. 22

(1) La cessazione dell’incarico dei singoli membri del consiglio d'istituto avviene nei seguenti casi:

* per scadenza del mandato,
* per perdita del diritto di essere eletto al consiglio d'istituto,
* per richiamo dalla carica,
* in seguito a dimissioni,
* per cessazione del rapporto di lavoro di un membro eletto tra i lavoratori,
* in caso di morte.

Art. 23

(1) Le dimissioni sono ritenute valide quando il consiglio d'istituto accoglie la relativa dichiarazione scritta del membro che intende dimettersi.

Art. 24

(1) La procedura di richiamo dalla carica del rappresentante dei lavoratori nel consiglio d'istituto inizia su richiesta di almeno il 10% dei lavoratori dell’istituto che godono del diritto di voto attivo, ossia su richiesta del Sindacato nei casi in cui il membro del consiglio sia stato proposto dallo stesso.

(2) La mozione di richiamo dalla carica presentata dai lavoratori deve essere corredata delle firme dei promotori.

(3) La mozione di richiamo dalla carica deve contenere la motivazione.

(4) La commissione elettorale, alla quale viene presentata la mozione, verifica la sua correttezza formale senza vagliarne pero' i motivi per i quali e' stato proposto il richiamo dalla carica.

(5) Nel caso in cui la commissione elettorale non respinge tale mozione deve procedere, entro il termine di trenta giorni, all'indizione della votazione della richiesta di richiamo dalla carica del rappresentante dei lavoratori nel consiglio d'istituto e stabilire la data della votazione.

(6) Il rappresentante dei lavoratori nel consiglio d'istituto e' richiamato dalla carica se si e' dichiarata favorevole la maggioranza dei lavoratori dell’istituto che godono del diritto di voto attivo al momento della votazione della mozione.

(7) Per le operazioni di voto relative al richiamo dalla carica del rappresentante dei lavoratori nel consiglio d'istituto si applicano le disposizioni del presente decreto e le norme legislative.

Art. 25

(1) Fino all’approvazione della legge che regolera' la partecipazione dei lavoratori alla gestione degli enti, l’elezione e la revoca dei rappresentanti dei lavoratori nel consiglio d'istituto, per le questioni non regolate dal presente decreto, si applicano le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale (Gazz. Uff. della RS, n. 42/93) .

c) Nomina o elezione sostitutiva dei membri del consiglio d'istituto.

Art. 26

(1) Accertata la cessazione dell’incarico di un membro, dovuta a motivi fondati, il consiglio d’Isitituto avvisa immediatamente gli organi competenti per la nomina o l’elezione del nuovo membro. In caso di cessazione del mandato da parte di un rappresentante dei lavoratori il consiglio stabilisce immediatamente lo scadenziario e informa la commissione elettorale.

(2) Non e' necessario procedere a nomine o ad elezioni sostitutive nei casi in cui la cessazione della rappresentanza al consiglio d'istituto interessi un numero di membri inferiore ad un terzo del totale o se la scadenza del mandato del consiglio in carica e' fissata a meno di sei mesi.

**2. Preside.**

Art. 27

*(1) Il preside ha le funzioni di guida pedagogica e di organo di gestione dell’istituto.*

*(2) Il preside organizza e dirige il lavoro e la gestione dell’istituto, lo rappresenta in giudizio e avverso terzi ed e' responsabile dello svolgimento legale delle attivita' in seno ad esso.*

*(3) Il preside espleta le seguenti mansioni:*

* *organizza, pianifica e dirige il lavoro dell’istituto,*
* *elabora il programma di sviluppo dell’istituto,*
* *elabora la proposta del piano annuale di lavoro ed e' responsabile della sua messa in atto,*
* *e' responsabile dell’attuazione dei diritti dei bambini e dei doveri degli alunni,*
* *guida il lavoro del collegio dei docenti e del collegio degli educatori,*
* *formula proposte di programmi straordinari,*
* *stimola i lavoratori professionali ad aggiornarsi e a perfezionarsi nel proprio campo,*
* *organizza l'attivita' dei mentori per i tirocinanti,*
* *assiste all’attivita' educativo-istruttiva degli insegnanti e degli educatori, segue il loro lavoro e fornisce suggerimenti,*
* *propone l’avanzamento di ruolo dei quadri professionali e decide il passaggio a livelli superiori di retribuzione dei singoli lavoratori,*
* *segue il lavoro del servizio di consulenza,*
* *cura la collaborazione con i genitori (riunioni di classe, consultazioni e altre forme di collaborazione),*
* *informa i genitori sull’attivita' dell’istituto e sulle modifiche concernenti i diritti dei bambini e gli obblighi degli alunni,*
* *decide sui provvedimenti educativi,*
* *stabilisce l’organico dei lavoratori,*
* *decide sull’assunzione e sulla responsabilita' disciplinare dei lavoratori,*
* *nomina e esonera il proprio coadiutore,*
* *cura la collaborazione dell’istituto con il servizio sanitario scolastico e prescolastico,*
* *provvede affinche' l’istituto operi in conformita' con i decreti comunali,*
* *provvede alla preparazione dei regolamenti e di altri atti della scuola,*
* *informa i cofondatori sull’utilizzo dei mezzi con relazioni trimestrali,*
* *svolge altre mansioni in conformita' con le leggi e con altre prescrizioni.*

*(4) Il preside ha la facolta' di demandare, con apposita delega scritta, determinate mansioni di propria competenza ad un altro lavoratore dell’istituto.*

*………*

*(testo modificato; Decreto di modifica e integrazione del Decreto di fondazione dell’istituto pubblico di educazione ed istruzione Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola, B.U. n. 14/06)*

Art. 28

*(1) Puo' essere nominato preside dell'istituto il soggetto possedente minimo la qualifica universitaria ed adempiente gli altri requisiti richiesti per gli insegnanti oppure per i lavoratori del servizio di consulenza, all'istituto della quale il soggetto si candida a preside, che abbia almeno cinque anni di esperienze di lavoro nel settore educativo - istruttivo, che possieda il titolo di insegnante-consigliere o insegnante-consulente, oppure possieda il titolo di insegnante-mentore da almeno cinque anni, ed abbia passato l’esame per direttori. Il preside dell'istituto deve possedere anche i requisiti prescritti con la Legge sui diritti particolari delle comunita' nazionali italiana e ungherese nel settore dell'educazione e dell'istruzione (Gazz. Uff. RS n. 35/01).*

*(2) Puo' essere nominato preside anche il candidato che non ha ancora sostenuto l'esame per preside, avendo pero' l'obbligo di sostenerlo e passarlo entro un anno dall'inizio del mandato. In caso di mancato adempimento di questo obbligo entro il termine prescritto, il suo mandato cessa per legge.*

*(3) Il preside dura in carica cinque anni.*

*(4) La nomina e l'esonero del preside competono al consiglio d’istituto.*

*(5) Prima di adottare la decisione sulla selezione del candidato a preside, il consiglio d’istituto deve acquisire, per tutti i candidati possedenti i requisiti:*

* *il parere del collegio dei docenti, il quale delibera in merito a voto segreto,*
* *il parere del collegio degli educatori, il quale delibera in merito a voro segreto,*
* *il parere dell'ente locale, la cui formulazione compete al Consiglio del Comune di Isola,*
* *il parere della Comunita' autogestita della nazionalita' italiana, la cui formulazione compete al Consiglio della Comunita' autogestita della nazionalita' italiana,*
* *il parere del consiglio dei genitori della scuola, e*
* *il parere del consiglio dei genitori della scuola materna.*

*(6) L'ente locale e la Comunita' autogestita della nazionalita' italiana nonche' il consiglio dei genitori della scuola e il consiglio dei genitori della scuola materna, hanno il dovere di fornire i rispettivi pareri, debitamente motivati, entro 20 giorni dalla richiesta; in caso contrario il consiglio d'istituto puo' procedere alla selezione anche senza i pareri in oggetto.*

*(7) Sulla base di tutti i pareri acquisiti, ovv. scaduto il termine utile di 20 giorni, di cui al sesto comma del presente articolo, il consiglio d'istituto seleziona il candidato a preside dell'istituto e presenta la proposta di nomina, debitamente motivata, al ministro competente al fine di acquisire il suo parere. Se il ministro non rilascia il proprio parere entro 30 giorni dalla richiesta, il consiglio d'istituto puo' deliberare la nomina anche senza il parere in oggetto. Ricevuto il parere del ministro, ovvero scaduto il termine di 30 giorni dalla notifica della relativa richiesta al ministro, il consiglio d'istituto adotta la decisione sulla nomina del preside, e la comunica tutti i soggetti candidatisi a preside. Contro la decisione e' possibile ricorrere alla tutela giuridica ai sensi della legge sugli enti.*

*………*

*(testo modificato; Decreto di modifica e integrazione del Decreto di fondazione dell’istituto pubblico di educazione ed istruzione Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola, B.U. n. 14/06 e B.U. n. 02/08)*

*Art. 28/a*

*(1) L'esonero del preside dell'istituto compete al consiglio d'istituto.*

*(2) Previo accoglimento dell'atto di delibera sull'esonero, il consiglio d'istituto deve informare il preside dei motivi per l'esonero, e dargli la possibilita' di dichiararsi in merito. Della proposta di esonero il consiglio d'istituto deve informare l'ente locale, la Comunita' autogestita della nazionalita' italiana, il collegio dei docenti, il collegio degli educatori nonche' il consiglio dei genitori della scuola e il consiglio dei genitori della scuola materna.*

*(3) Il consiglio d'istituto invia la proposta di esonero del preside, debitamente motivata, al ministro. Se il ministro non fornisce il proprio parere in merito all'esonero del preside entro 30 giorni dalla richiesta, il consiglio d'istituto puo' decidere in merito all'esonero anche senza detto parere. Il consiglio d'istituto adotta la decisione sull'esonero con relativo atto di delibera, che notifica al preside. Contro la decisione del consiglio d'istituto e' possibile ricorrere alla tutela giuridica ai sensi della legge sugli enti.*

*(4) Il consiglio d'istituto non e' vincolato dall'obbligo di acquisire il parere del ministro in merito all'esonero del preside nel caso in cui il preside viene esonerato per essersi dimesso di propria volonta'. In tal caso il consiglio informa il ministero dell'esonero del preside.*

*………*

*(articolo aggiunto; Decreto di modifica e integrazione del Decreto di fondazione dell’istituto pubblico di educazione ed istruzione Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola, B.U. n. 02/08)*

Art. 29

(1) In caso di cessazione anticipata del preside o di mancata nomina dei candidati, il consiglio d'istituto nomina un facente funzione scelto tra i lavoratori professionali dell’istituto o tra i candidati. Il facente funzione di preside resta in carica per un periodo non superiore ad un anno.

(2) Se entro 60 giorni dalla cessazione del mandato del preside il consiglio d'istituto non nomina ne' il preside ne' il facente funzione, nei successivi otto giorni il facente funzione viene nominato dal ministro per l’istruzione e lo sport. In questi casi il consiglio d'istituto e' tenuto ad avviare immediatamente l’iter per la nomina del preside.

*(3) Alle condizioni di cui ai precedenti commi di questo articolo, lo stesso soggetto puo' espletare la carica di facente funzione di preside al medesimo istituto due volte al massimo.*

*………*

*(testo modificato; Decreto di modifica e integrazione del Decreto di fondazione dell’istituto pubblico di educazione ed istruzione Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola, B.U. n. 02/08)*

*a) Coadiutore del preside.*

*Art. 30*

*(1) Per la gestione pedagogica e organizzativa della scuola materna, il preside nomina il proprio coadiutore in armonia con gli standard ed i criteri prescritti per l'esercizio dell'attivita' di educazione prescolare. Il coadiutore del preside espleta le mansioni conferitegli dal preside, e le mansioni stabilite nell'atto sulla sistemazione dei posti di lavoro.*

*(2) Puo' essere nominato coadiutore del preside chi possiede le condizioni prescritte per il preside, ad eccezione del corso per presidi ovv. dell'esame di abilitazione per presidi.*

*(3) La nomina e l'esonero del coadiutore competono al preside.*

*(4) Il coadiutore del preside viene nominato con apposito bando pubblico, tranne quando il preside nomina coadiutore uno dei lavoratori professionali dell'istituto.*

*………*

*(testo modificato; Decreto di modifica e integrazione del Decreto di fondazione dell’istituto pubblico di educazione ed istruzione Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola, B.U. n. 14/06 )*

**3. Organi professionali.**

Art. 31

(1) Gli organi professionali della scuola elementare sono il collegio dei docenti, il collegio dei docenti di sezione, il capoclasse ed i gruppi di lavoro professionali.

(2) Gli organi professionali della scuola materna sono il collegio degli educatori ed i gruppi di lavoro professionali degli educatori.

Art. 32

(1) Il collegio dei docenti ed il collegio degli educatori sono composti dai lavoratori professionali della scuola elementare, rispettivamente della scuola materna.

(2) I due collegi:

* trattano questioni professionali concernenti l’attivita' educativo-istruttiva e deliberano in merito alle stesse,
* esprimono pareri sui contenuti del piano annuale di lavoro,
* propongono l’introduzione di programmi straordinari e di altri programmi e attivita',
* decidono in merito al rinnovamento dei programmi educativo-istruttivi ed all’attuazione dei medesimi in conformita' alle prescrizioni,
* esprimono il loro giudizio sulla proposta di nomina del preside,
* decidono in merito ai provvedimenti educativi,
* svolgono altre mansioni in conformita' con la legge, con il presente decreto e con i regolamenti.

Art. 33

(1) I lavoratori professionali esercitanti l’attivita' educativo-istruttiva in una determinata sezione compongono il collegio dei docenti di sezione.

(2) Il collegio dei docenti di sezione:

* esamina i problemi educativo-istruttivi presenti nella sezione,
* redige il programma delle attivita' per gli alunni dotati e quello per gli alunni con difficolta' di apprendimento,
* decide in merito ai provvedimenti educativi,
* svolge altre mansioni in conformita' con la legge.

Art. 34

(1) Il capoclasse dirige il lavoro del collegio di sezione, analizza i risultati educativi ed il profitto della classe, provvede alla soluzione dei problemi educativi e di apprendimento dei singoli alunni, collabora con i genitori e con il servizio di consulenza scolastica, decide in merito all’adozione dei provvedimenti educativi e svolge altre mansioni in conformita' con la legge.

Art. 35

(1) Gli insegnanti della stessa materia o della stessa area educativa nella scuola elementare si riuniscono in gruppi di lavoro professionali.

(2) Tali gruppi di lavoro professionali trattano la problematica concernente una singola materia o le materie di una data area educativa, coordinano i criteri di valutazione, propongono al collegio dei docenti miglioramenti da apportare all’attivita' educativo-istruttiva, vagliano le osservazioni dei genitori e degli alunni ed espletano altri compiti professionali definiti nel piano annuale di lavoro.

(3) Gli educatori e le aiuto educatrici si riuniscono in gruppi di lavoro professionali.

(4) I gruppi di lavoro professionali della scuola materna trattano il lavoro educativo, propongono al collegio degli educatori miglioramenti da apportare all’attivita' educativa, vagliano le osservazioni dei genitori ed espletano altre mansioni di ordine professionale definite nel piano annuale di lavoro.

**4. Consiglio dei genitori.**

Art. 36

*(1) Al fine di poter attuare in modo organizzato gli interessi dei genitori nell’istituto, si costituiscono il consiglio dei genitori della scuola elementare e il consiglio dei genitori della scuola materna.*

*(2) Fanno parte del consiglio dei genitori della scuola elementare, rispettivamente del consiglio dei genitori della scuola materna un rappresentante eletto da ciascuna delle sezioni nelle riunioni dai genitori.*

*(3) La prima riunione dei due consigli dei genitori viene convocata dal preside.*

*(4) I due consigli dei genitori:*

* *propongono l’introduzione di programmi straordinari,*
* *danno il consenso alle proposte del preside sull’introduzione di attivita' straordinarie,*
* *danno il parere alla proposta di programma di sviluppo dell’istituto ed al piano annuale di lavoro,*
* *esprimono pareri in merito ai candidati possedenti i requisiti prescritti per il preside,*
* *discutono le relazioni del preside concernenti i problemi di istruzione, di educazione e di assistenza,*
* *trattano i ricorsi dei genitori in merito all’attivita' educativo-istruttiva,*
* *eleggono i rappresentanti dei genitori al consiglio d'istituto,*
* *svolgono altre mansioni in conformita' con la legge e con altre prescrizioni.*

*………*

*(testo modificato; Decreto di modifica e integrazione del Decreto di fondazione dell’istituto pubblico di educazione ed istruzione Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola, B.U. n. 02/08)*

**5. Servizio di consulenza.**

Art. 37

(1) In conformita' con le norme e gli standard, l'istituto organizza il servizio di consulenza che svolge compiti di:

* consulenza ad alunni, bambini e genitori,
* collaborazione con gli insegnanti, gli educatori e la presidenza dell’istituto nella pianificazione e nella valutazione dello sviluppo dell’istituto stesso,
* lavoro educativo-istruttivo e di consulenza riguardante l’orientamento professionale,
* collaborazione alla stesura ed all’attuazione di programmi individualizzati per bambini con esigenze particolari.

(2) L’attivita' di consulenza viene esercitata da psicologi, pedagogisti, assistenti sociali, pedagogisti sociali e specialisti in defettologia.

(3) L’attivita' di consulenza concernente l’orientamento professionale viene effettuata dal servizio di consulenza scolastica in collaborazione con l’istituto repubblicano di collocamento.

**6. Biblioteca.**

Art. 38

(1) L’istituto dispone di una biblioteca.

(2) La biblioteca colleziona, elabora, custodisce, espone e offre in prestito il materiale librario svolgendo pure compiti d’informazione e documentazione che rientrano nell’attivita' educativo-istruttiva dell’istituto. La biblioteca puo' istituire un proprio fondo di libri di testo.

(3) Per gli alunni con disagi economici che non sono in grado di pagare il contributo per i libri di testo presi in prestito dal fondo, i mezzi vengono garantiti dallo stato in conformita' con i criteri stabiliti dal ministro.

**V - LAVORATORI DELL’ISTITUTO.**

Art. 39

*(1) L’attivita' educativo-istruttiva e le altre attivita' professionali dell’istituto vengono esercitate da insegnanti, educatrici, aiuto educatrici, consulenti, bibliotecari e da altri lavoratori professionali che collaborano con essi nell’esercizio del lavoro professionale necessario al funzionamento regolare dell’istituto (in seguito: lavoratori professionali).*

*(2) I lavoratori professionali esercitano l’attivita' educativo-istruttiva in conformita' con la legge e con i programmi pubblicamente validi.*

*(3) I lavoratori professionali devono adempiere le condizioni stabilite con la Legge sull'organizzazione e sul finanziamento del settore di educazione e istruzione, come pure le condizioni stabilite con la Legge sui diritti particolari delle comunita' nazionali italiana e ungherese nel settore dell'educazione e dell'istruzione.*

*(4) Le mansioni di ordine professionale, amministrativo, tecnico ed altro, sono espletate dai lavoratori stabiliti con la sistemazione dei posti di lavoro, che abbiano la qualifica professionale prescritta e un’adeguata conoscenza delle lingue italiana e slovena.*

*………*

*(testo modificato; Decreto di modifica e integrazione del Decreto di fondazione dell’istituto pubblico di educazione ed istruzione Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola, B.U. n. 02/08)*

Art. 40

(1) L’istituto regola con un proprio atto normativo i rapporti di lavoro, la partecipazione dei lavoratori alla gestione e all’attuazione dei diritti sindacali dei lavoratori in conformita' con la Legge, con il contratto collettivo e con la Legge sull’organizzazione ed il finanziamento del settore di educazione e istruzione.

(2) I posti di lavoro vacanti per lavoratori professionali e non vengono messi a concorso in base alla sistemazione dei posti di lavoro. Il preside definisce la sistemazione dei posti di lavoro alla scuola elementare in conformita' con le normative e gli standard previo consenso dell’Amministrazione scolastica sul cui territorio ha sede la scuola. La sistemazione dei posti di lavoro alla scuola materna viene definita dal preside in accordo con i cofondatori.

(3) Prima di pubblicare il bando di concorso per un posto di lavoro vacante alla scuola elementare, l’istituto deve ottenere il consenso del ministro. Prima di pubblicare il bando di concorso per un posto di lavoro vacante alla scuola materna, l’istituto deve ottenere il consenso dei cofondatori.

(4) Nel caso in cui l’istituto debba ricoprire un posto di lavoro vacante di lavoratore professionale alla scuola materna, prima di pubblicare il bando di concorso, ha l'obbligo di avvisare il ministero preposto all’educazione prescolare.

**VI - FONTI E MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI MEZZI FINANZIARI**

 **PER L’ATTIVITA' DELL’ISTITUTO.**

Art. 41

(1) I cofondatori e lo stato garantiscono le condizioni per l’esercizio delle attivita' dell’istituto.

(2) Per l’esercizio delle attivita', i cofondatori assicurano all’istituto gli immobili e l’arredamento di cui l’istituto ha usufruito per l’esercizio della propria attivita' fino al momento dell’entrata in vigore del presente atto e risultanti nello stato patrimoniale approvato nell’ultimo bilancio d’esercizio. Il patrimonio amministrato dall’istituto e' di proprieta' dei cofondatori. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto i cofondatori regolano con apposito contratto i reciproci diritti, obblighi e responsabilita'. A nome del Comune di Isola, il contratto di cui al primo comma del presente articolo viene sottoscritto dal sindaco.

(3) L’istituto ha l’obbligo di gestire e curare i beni di cui al comma precedente con l’impegno di un buon amministratore.

(4) L’istituto amministra autonomamente i mezzi ricevuti in gestione, ma non puo' alienare i beni immobili tramite negozi giuridici o gravarli di oneri materiali o di altra natura senza il consenso dei cofondatori.

Art. 42

(1) L’istituto percepisce i fondi per l’esercizio delle attivita' dal bilancio dello stato, dal bilancio comunale in conformita' con la legge e con lo Statuto del Comune di Isola, dai contributi dei genitori, dai pagamenti corrisposti dai genitori per i servizi nell’ambito dell’educazione prescolare, dai mezzi ricavati tramite prestazioni di servizi o da vendita di prodotti, da donazioni, da sponsorizzazioni e da altre fonti.

(2) L’eccedenza delle entrate sulle uscite, realizzata dall’istituto con la vendita di prodotti o con prestazioni di servizi nell’ambito dell’istruzione e dell’educazione o di altre attivita' conformi con il presente decreto, viene destinato alla copertura delle spese materiali, alla manutenzione a titolo di investimenti e, previo consenso dei cofondatori, pure al fondo per gli stipendi.

(3) I criteri di ripartizione dell’eccedenza delle entrate sulle uscite, realizzata dall’istituto, vengono stabiliti dal ministro.

(4) In caso di disavanzo insorto nel corso dell’esercizio dell’attivita' fondamentale concordata e svolta in osservanza dei criteri, delle normative e degli standard accordati e validi per i settori di attivita' dell’istituto, la copertura viene effettuata dai cofondatori, rispettivamente dello stato.

Art. 43

(1) In caso di svolgimento di attivita' straordinarie, l’istituto puo' percepire mezzi pure da dotazioni, da sponsorizzazioni, da contributi dei genitori o da altre fonti stabilite dalla legge.

(2) L’istituto ha la facolta' di istituire fondi comuni per la scuola elementare e per la scuola materna allo scopo di finanziare attivita' delle singole classi o delle singole sezioni, non contemplate dai programmi d’istruzione o nelle attivita' della scuola materna e comunque escluse dai finanziamenti pubblici o allo scopo di acquistare arredamento non compreso nelle normative, di elevare la qualita' dell’insegnamento, dell’educazione, dei servizi educativo-assistenziali e simili.

(3) Il fondo di cui al comma precedente attinge mezzi da contributi dei genitori, da donazioni, da lasciti e da altre fonti.

(4) Il fondo e' gestito da un consiglio d’amministrazione, composto dal presidente e da sei membri e nominato dal consiglio dei genitori. Del consiglio d’amministrazione fanno parte almeno tre rappresentanti dell’istituto, proposti dal consiglio d'istituto.

(5) Il consiglio d’amministrazione puo' approvare un apposito regolamento per disciplinare la propria attivita'.

**VII - RESPONSABILITA' DEI COFONDATORI PER GLI OBBLIGHI**

 **DELL’ISTITUTO.**

Art. 44

(1) I cofondatori rispondono per gli obblighi dell’istituto in forma sussidiata e limitatamente all’ammontare dei mezzi garantiti in base all’art. 41 del presente decreto.

**VIII – CONTROLLO.**

Art. 45

(1) L’Ispettorato della Repubblica di Slovenia per l’istruzione e lo sport controlla l’applicazione delle leggi e di altre prescrizioni e atti che regolano l’organizzazione, il finanziamento, l’uso finalizzato dei mezzi e l’esercizio dell’attivita' educativo-istruttiva.

(2) Il controllo della legalita' dell’attivita' dell’istituto nei settori non contemplati nel primo comma del presente articolo viene esercitato dalle istituzioni per lo sviluppo sociale, stabilite dalla legge.

Art. 46

(1) Il consumo dei mezzi pubblici e' controllato dalla Corte dei Conti della Repubblica di Slovenia.

(2) La gestione del patrimonio di proprieta' dei cofondatori e' controllata dagli stessi cofondatori.

**IX - ATTI GENERALI.**

Art. 47

*(1) Per questioni non regolate con il presente decreto o questioni la cui regolamentazione e' prevista tramite normative interne, l’istituto disciplina la propria organizzazione interna con un apposito regolamento. Il regolamento viene approvato dal consiglio d’istituto, previa acquisizione del consenso preliminare del consiglio comunale e del Consiglio della Comunita' autogestita della nazionalita' italiana.*

*(2) L’istituto puo' avere anche altri atti generali disciplinanti altre questioni, se cosi' stabilito dalla legge.*

*(3) Il regolamento o gli atti generali di cui al secondo comma di questo articolo non devono essere in contrasto con il presente decreto.*

*………*

*(testo modificato; Decreto di modifica e integrazione del Decreto di fondazione dell’istituto pubblico di educazione ed istruzione Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola, B.U. n. 10/05 )*

Art. 48

(1) Gli atti generali dell’istituto vengono approvati dal consiglio d'istituto oppure dal preside.

(2) I limiti di competenza in materia di approvazione degli atti generali vengono definiti nel regolamento dell’istituto.

**X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.**

Art. 49

(1) Con l’entrata in vigore del presente decreto cessa il proprio effetto il Decreto di fondazione dell’istituto pubblico di educazione ed istruzione Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 7/92).

Art. 50

(1) Fino all’adempimento delle condizioni prescritte per la scuola elementare novennale, l’istituto svolge l’attivita' educativo-istruttiva di scuola elementare obbligatoria dalla prima all’ottava classe in conformita' con la Legge sulla scuola elementare.

Art. 51

(1) L’istituto ha l’obbligo di rendere la propria organizzazione e gli organi dell’istituto conformi con le disposizioni del presente decreto entro tre mesi dall’entrata in vigore dello stesso.

Art. 52

(1) Il mandato del preside in carica cessa con lo scadere del proprio periodo di nomina.

Art. 53

(1) Oltre a svolgere i compiti previsti dalla legge, il preside deve provvedere, entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, a svolgere tutte le pratiche necessarie in materia di organizzazione dell’istituto e di formazione del consiglio d'istituto in conformita' con il presente decreto.

Art. 54

(1) Il presente decreto entra in vigore in seguito alla sua approvazione da parte del Consiglio del Comune di Isola e del Consiglio della Comunita' autogestita della nazionalita' italiana di Isola.

(2) Il decreto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.

**Il Decreto di modifica e integrazione al Decreto di fondazione dell’istituto pubblico di educazione ed istruzione Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola - Osnovna Šola »Dante Alighieri« Izola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 10/99; vigente a decorrere dal 23. 07. 1999) contiene la seguente disposizione transitoria e finale:**

Art. 2

(1) Il presente decreto entra in vigore in seguito alla sua approvazione da parte del Consiglio del Comune di Isola e del Consiglio della Comunita' autogestita della nazionalita' italiana di Isola.

(2) Il decreto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

**Il Decreto di modifica e integrazione del Decreto di fondazione dell’istituto pubblico di educazione ed istruzione Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 10/05; vigente a decorrere dal 13. 05. 2005) contiene le seguenti disposizioni transitorie e finali:**

Art. 5

(1) L’entrata in vigore del presente decreto comporta la cessazione della vigenza dell’Atto di delega del Consiglio comunale per l’esercizio dei diritti di fondatore negli enti pubblici di educazione ed istruzione nel Comune di Isola, n. 316-8/96, datato 27 ottobre 1997.

Art. 6

(1) Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, il consiglio d’istituto deve armonizzare il regolamento della scuola con i dettami del decreto, e sottoporlo al consiglio comunale per acquisire il suo consenso allo stesso.

Art. 7

(1) Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.

**Il Decreto di modifica e integrazione del Decreto di fondazione dell’istituto pubblico di educazione ed istruzione Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola - Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 14/06; vigente a decorrere dal 04. 08. 2006) contiene la seguente disposizione transitoria e finale:**

Art. 6

(1) Il presente decreto entra in vigore in seguito alla sua approvazione da parte del Consiglio del Comune di Isola e del Consiglio della Comunita' autogestita della nazionalita' italiana di Isola.

(2) Il Decreto si pubblica nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.

**Il Decreto di modifica e integrazione del Decreto di fondazione dell’istituto pubblico di educazione ed istruzione Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola - Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 02/08; vigente a decorrere dal 25. 01. 2008) contiene le seguenti disposizioni transitorie e finali:**

Art. 10

(1) Il consiglio d'istituto in carica, composto di undici membri, il cui mandato il giorno di entrata in vigore del presente decreto risulta convalidato, continua ad operare fino alla scadenza del mandato. In caso di cessazione anticipata del mandato ai membri del consiglio d'istituto – rappresentanti dei lavoratori, per la parte rimanente del mandato non si indicono elezioni per i membri suppletivi del consiglio – rappresentanti dei lavoratori, qualora a detenere il mandato siano rimasti minimo tre membri del consiglio d'istituto – rappresentanti dei lavoratori.

Art. 11

(1) Entro il termine di sei mesi, il consiglio d'istituto deve provvedere all'armonizzazione del regolamento dell'istituto con il presente decreto.

Art. 12

(1) Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Comune di Isola. L'applicazione dell'articolo 2° decorre dal 01. 01. 2008.

Prot. n.: 316-8/96

Data: 20. 12. 2007

 **Il Sindaco**

 **dr. Tomislav KLOKOČOVNIK**